

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Capo I

La gestione economica finanziaria e contabile

Art. 45 - Principi dell'autonomia finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria e potestà impositiva nel settore delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti dei principi stabiliti dalla legge.
3. Il Comune nel determinare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, attraverso imposte, tasse, tariffe, diritti e corrispettivi dei servizi, si ispira a criteri di equità, di giustizia, di solidarietà e di effettivo godimento dei servizi.
4. Il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare in materia impositiva tributaria, nonché nei procedimenti di accertamento e sanzionatori, applica gli strumenti di autotutela e di interpellò, infonde la sua azione ai principi dell'informazione e della partecipazione, riconosce ai cittadini i diritti previsti dalle normative vigenti.

Art. 46 - Regolamento di contabilità e programmazione

1. Il Regolamento di contabilità disciplina le materie riservate all'autonomia del Comune, prevedendo metodologie di analisi e scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso delle risorse e sui risultati raggiunti. Spetta al Regolamento di contabilità dare attuazione ai principi del presente Statuto.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, i bilanci di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed interventi.
3. I bilanci di previsione ed i relativi allegati sono lo strumento della programmazione economica del Comune, assicurano la razionalità complessiva delle scelte che concretano l'azione politica ed amministrativa, costituiscono il parametro per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza di tali scelte.
4. La spesa comunale è vincolata al principio d'inderogabile correlazione al perseguimento dell'interesse pubblico locale. È nulla ogni spesa effettuata in violazione di tale principio.
5. Il rendiconto di gestione espone i risultati della gestione rilevati mediante contabilità economica e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. È lo strumento fondamentale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di governo.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta comunale illustrativa dei dati consuntivi, dalla quale risultino il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, la valutazione dell'efficacia delle azioni svolte, l'analisi dei costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto.
7. Il progetto dei bilanci di previsione ed i relativi allegati, i bilanci di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili sono sottoposti a forme di pubblicità secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 47 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio i cui beni devono essere iscritti in appositi e distinti inventari. L'amministrazione e la gestione del medesimo avviene in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, al quale è demandato di:

- a) disciplinare la tenuta degli inventari individuando il responsabile dell'aggiornamento, fissare le modalità per allegare ai bilanci di previsione ed al rendiconto di gestione gli inventari,
- c) determinare i tempi ed i metodi di verifica generale dell'inventario stesso,
- d) stabilire i criteri per il migliore utilizzo di tutti i beni del Comune, nell'interesse della comunità e per la promozione del suo sviluppo,
- e) individuare le procedure per concedere l'utilizzo di tutti i beni del Comune, fissare le modalità per l'alienazione dei beni immobili e dei beni mobili, nonché per la loro cancellazione dagli inventari.

Art. 48 – Gestione del bilancio

1. Nel rispetto degli obiettivi di governo individuati nelle linee programmatiche di mandato e fissati negli obiettivi di bilancio dal Consiglio comunale, la Giunta comunale determina annualmente gli obiettivi di gestione ed assegna ai servizi le risorse di bilancio occorrenti per le attività programmate.
2. I Responsabili dei servizi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi di gestione segnalando periodicamente la rispondenza della gestione delle risorse di bilancio, relative ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti e programmati.
3. Fermo restando i principi della legge e dello Statuto, il Regolamento di contabilità determina i criteri, i tempi ed i metodi per il più efficace utilizzo di tutte le risorse del Comune, nell'interesse della comunità.

Art. 49 – Principi in materia di attività contrattuale

1. I contratti del Comune devono essere preceduti da apposita determinazione a contrattare e, di regola, da procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della trasparenza e della pubblicità.
2. Il Regolamento dei contratti disciplina le materie riservate all'autonomia del Comune, prevedendo metodologie e procedure coerenti con i principi della normativa vigente nell'ordinamento giuridico.
3. Il Regolamento dei contratti, in ragione all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, stabilisce i limiti in base ai quali è ammesso il ricorso a procedure ristrette e dirette di possibile scelta del contraente.

Art. 50 – Principi in materia di tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale.
2. L'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica e con le modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Il soggetto incaricato del servizio di tesoreria assume le prerogative e gli oneri di tesoriere dell'ente. È tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia ed a disporre di una sede operativa adeguata alle esigenze del Comune.

Capo II
Controlli e revisione dei conti

Art. 51 – Controllo economico e finanziario

1. Il Comune per garantire e verificare la legalità, il buon andamento, l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dell'azione amministrativa, nonché la valutazione delle prestazioni

- lavorative di alto livello e l'adeguatezza delle scelte strategiche, individua, anche mediante intese con altri enti al fine di avvalersi di un organo comune, un apposito organismo di verifica e valutazione.
2. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente ed, eventualmente, le convenzioni degli enti associati devono disciplinare le modalità di costituzione, le prerogative, i mezzi, il funzionamento ed i rapporti con gli organi comunali.
3. Il Consiglio comunale contestualmente alla verifica dell'attuazione delle linee di mandato da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, effettua il controllo strategico definito dalla legge sulla base dei risultati emersi dall'operato dell'organismo di verifica e valutazione.
4. La Giunta comunale fornisce al Consiglio comunale, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, i dati e le informazioni attinenti alla gestione economica e finanziaria.
5. I Responsabili dei servizi verificano costantemente la rispondenza della gestione degli interventi di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti e programmati e ne riferiscono alla Giunta comunale.
6. Fermo restando i principi della legge e dello Statuto, il Regolamento di contabilità determina i criteri, i tempi ed i metodi per il più efficace controllo interno di gestione, prevedendo l'introduzione di adeguati strumenti e tecniche contabili che consentano valutazioni quantitative e descrittive degli obiettivi, dei programmi di gestione, dei processi, dei risultati e degli eventuali scostamenti.
7. Il Regolamento di contabilità, tra l'altro, dovrà prevedere per il controllo economico interno della gestione:
- a) la verifica dei costi dei programmi, delle funzioni e dei servizi,
 - b) la produttività degli interventi in termini qualitativi e quantitativi,
 - c) il riscontro che gli obiettivi prefissati siano perseguiti,
 - d) l'accertamento che le risorse siano ottenute ed impiegate in modo efficace ed efficiente.

Art. 52 – Revisione dei conti

1. La revisione dei conti accetta la regolarità contabile e finanziaria della gestione e verifica l'efficienza, la produttività e l'economicità delle azioni in relazione agli obiettivi politici ed amministrativi stabiliti negli atti fondamentali del Comune.

Art. 53 – Revisione dei conti

1. Il Revisione dei conti è organo ausiliario, tecnico e consultivo del Comune. L'elezione, i requisiti e la durata in carica, sono determinati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Revisione dei conti è eletto dal Consiglio comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge. Per l'eleggibilità a Revisione dei conti si applicano le norme per l'elezione a Consigliere. Non può essere eletto Revisione dei conti e, se eletto decade, colui che si trova nelle condizioni ostative previste dal Codice Civile e dalla legge.
3. Le proposte inerenti all'elezione del Revisione dei conti devono essere documentate da analitico curriculum del candidato e dalla dichiarazione di accettazione.
4. Il Revisione dei conti dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, se non per inadempienza.
5. Il Revisione dei conti può essere revocato per inadempienza, previa contestazione degli addebiti formulata dal Sindaco all'interessato per iscritto, con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni non inferiore a dieci giorni. Il Consiglio comunale assume le determinazioni in ordine alla revoca dopo discussione sulle contestazioni e sulle controdeduzioni, previa relazione del Sindaco.

6. La cancellazione e la sospensione del Revisore dal ruolo professionale o Albo di appartenenza ovvero la perdita dei requisiti di eleggibilità, accertata dal Consiglio comunale, è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore.
7. In caso di anticipata cessazione dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio comunale procede alla surrogazione del Revisore entro trenta giorni.
8. Il Consiglio comunale assegna al Revisore la competente indennità all'atto della nomina in misura non superiore a quella stabilita dalla legge.
9. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza, ha diritto di accedere agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare, e se chiamato l'obbligo, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale e del Consiglio di amministrazione delle istituzioni.

Art. 54 - Funzioni

1. Il Revisore è tenuto alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico e finanziaria, esercitando le funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Il Regolamento di contabilità stabilisce contenuti e modalità concrete di svolgimento dei compiti del Revisore, mediante la previsione della periodicità dell'esercizio delle funzioni e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.
3. Il Sindaco, ogni singolo Consigliere e la Giunta comunale, può richiedere al Revisore dei conti pareri in ordine alla regolarità finanziaria e contabile della gestione dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni ed all'efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa, nonché in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'Amministrazione comunale.
4. Le modalità di richiesta dei pareri, i tempi per l'espressione dei pareri e le modalità di autonoma segnalazione da parte del Revisore sulle risultanze della gestione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.
5. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.
6. Il Revisore presenta al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente notizie sull'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta il referito di accompagnamento redatto ai sensi di legge.

Capo III
Le responsabilità

Art. 55 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Gli amministratori ed il personale del Comune sono responsabili delle azioni ad essi attribuibili secondo le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio del denaro dell'ente o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. La responsabilità si estende al Comune nei casi espressamente stabiliti dalla legge. È fatta salva l'azione di rivalsa qualora sia accertato il dolo o la colpa grave dell'interessato.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Principi inderogabili e deregolamentazione

1. Fermo restando i principi enunciat espressamente dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, il presente Statuto ed i regolamenti da esso previsti derogano all'autonomia normativa del Comune l'adozione di norme concorrenti alla legislazione vigente nei limiti dei principi inderogabili dell'ordinamento.
2. Il Consiglio comunale adeguata lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente nuovi principi incompatibili con le norme statutarie.

Art. 57 – Termini per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti vigenti, nelle parti non in contrasto con i principi stabiliti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi fino all'emanazione ovvero all'adeguamento dei medesimi.
2. Qualora i regolamenti vigenti prevedano delle sanzioni amministrative per la loro violazione o per la violazione delle ordinanze di esecuzione dei medesimi questa deve essere adeguata nel valore minimo e massimo previsto dal presente Statuto.
3. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, adotta ovvero adeguata ai principi del nuovo ordinamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previa ricognizione di tutte le norme regolamentari comunali, i regolamenti previsti dal presente Statuto.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Le violazioni alle disposizioni cogenti dei regolamenti e delle ordinanze di esecuzione dei medesimi sono sanzionate.
6. Le sanzioni amministrative sono determinate in misura compresa tra un valore minimo di lire cinquantamila e massimo di lire cinquecentomila da stabilire nei medesimi, insieme al procedimento di esazione. I valori suddetti possono essere aggiornati dal Consiglio comunale ogni tre anni.

Art. 58 – Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione spetta, al Sindaco, ad ogni singolo Consigliere, alla Giunta comunale, ovvero ad un numero di cittadini non inferiore ad un quinto del corpo elettorale locale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la disciplina prevista nel Regolamento per la partecipazione.
2. Delle iniziative di revisione è data dal Sindaco comunicazione al Consiglio comunale almeno trenta giorni prima della seduta al cui ordine del giorno esse sono iscritte.
3. Le norme di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con lo stesso procedimento e maggioranze previsti dalla legge per l'adozione dello Statuto.
4. Le iniziative di revisione rigettate dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto.
6. La prima revisione totale del presente Statuto è consentita dopo che sia decorso un anno dalla sua entrata in vigore.

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità, è affisso all'Albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio. Con la sua entrata in vigore, cessa lo Statuto vigente.
3. Il Sindaco invia copia autentica dello Statuto, munito delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni, al Ministro dell'Interno per il suo inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Allo Statuto comunale ed alle sue modificazioni è data la più ampia diffusione tra la popolazione. Una copia dello Statuto è depositata nella segreteria del Comune a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.